

Come deve essere applicata la disposizione contenuta all'articolo 25 nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento?

(Art. 25 – Sostituzioni)

Qualora l'Azienda intenda sostituire il direttore di dipartimento (sostituzione che rimane discrezionale e possibile qualora vi siano le risorse utili nel fondo di pertinenza per pagare la relativa indennità), si possono presentare due fattispecie:

1) **quella di cui al comma 1 e 4** che prevedono la sostituzione del direttore di dipartimento in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo, i cui oneri sono posti a carico:

- del fondo per la retribuzione di risultato sino al 31.12.2024;
- del fondo per la retribuzione degli incarichi dall'1.1.2025 secondo quanto indicato dagli artt. 72, comma 1 e 74, comma 1, quarto alinea:

2) **quella di cui al comma 3** che prevede la sostituzione del direttore di dipartimento in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i cui oneri sono posti a carico del bilancio

Per quanto attiene la definizione del valore dell'indennità per la sostituzione, per entrambe le fattispecie 1) e 2), il comma 5 stabilisce che *"al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del dirigente sostituito"*;

a tal proposito, per *"retribuzione di posizione di parte fissa del dirigente sostituito"* deve intendersi quella prevista per l'incarico corrispondente a quello conferito al dirigente sostituito come quantificata nell'atto di graduazione a prescindere dal rapporto di esclusività o meno del dirigente sostituito. Resta altresì inteso che qualora il sostituto sia a rapporto non esclusivo, tale indennità non dovrà essere riproporzionata ai sensi dell'art. 69, comma 9.

Esempio 1

Caso direttore di dipartimento area chirurgica a rapporto NON esclusivo cessato e sostituito da un direttore di struttura complessa area chirurgica a rapporto di lavoro esclusivo (con retribuzione variabile pari a 10.000,00 euro):

Direttore dipartimento NON esclusivo (sostituito)		Direttore struttura complessa esclusivo (sostituto)	
Voci retributive	Importo annuo	Voci retributive	Importo annuo
retribuzione di posizione - parte fissa (55% di 18.540,00)	10.197,00	retribuzione di posizione - parte fissa	18.540,00
retribuzione di posizione - parte variabile	-	retribuzione di posizione - parte variabile	10.000,00
maggiorazione parte variabile	-	indennità sostituzione	9.270,00

Nel caso prospettato il valore dell'indennità di sostituzione è stata calcolata pari al 50% del valore di posizione di parte fissa prevista dall'art. 69, comma 3 per la struttura complessa di area chirurgica (€ 18.540,00).

Esempio 2

Caso direttore di dipartimento area chirurgica a rapporto esclusivo con retribuzione variabile pari a 10.000,00 euro e maggiorazione variabile per direttore dipartimento pari al 30% del valore massimo di posizione raggiungibile di € 50.000,00) cessato e sostituito da un direttore di struttura complessa area chirurgica a rapporto di lavoro NON esclusivo:

ASAN103**Direttore dipartimento esclusivo (sostituito)****Direttore struttura complessa NON esclusivo (sostituto)**

Voci retributive	Importo annuo	Voci retributive	Importo annuo
retribuzione di posizione - parte fissa	18.540,00	retribuzione di posizione - parte fissa	10.197,00
retribuzione di posizione - parte variabile	10.000,00	retribuzione di posizione - parte variabile	-
maggiorazione parte variabile	15.000,00	indennità sostituzione	9.270,00

Nel caso prospettato il valore dell'indennità di sostituzione è stata calcolata pari al 50% del valore di posizione di parte fissa prevista dall'art. 69, comma 3 per la struttura complessa di area chirurgica (€ 18.540,00).